



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

REGOLAMENTO

RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA

FORMAZIONE CONTINUA

PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 311 del 25 settembre 2014, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del 29 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa con il Ministero di Giustizia avvenuta in data 7 agosto 2014

Indice

<i>REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA</i>	2
<i>Art. 1 – Formazione continua</i>	3
<i>Art. 2 – Materie oggetto della formazione continua</i>	3
<i>Art. 3 – Durata e obbligo formativo</i>	3
<i>Art. 4 – Eventi formativi</i>	4
<i>Art. 5 – Attività formative</i>	4
<i>Art. 6 – Conseguimento dei crediti</i>	5
<i>Art. 7 – Eventi accreditati</i>	6
<i>Art. 8 – Modalità di accreditamento di associazioni ed altri soggetti</i>	6
<i>Art. 9 – Criteri di valutazione</i>	6
<i>Art. 10 – Sospensioni</i>	7
<i>Art. 11 – Adempimenti dell’iscritto e del Consiglio Provinciale</i>	7
<i>Art. 12 – Sanzioni</i>	8
<i>Art. 13 – Norme di attuazione</i>	8
<i>Art. 14 – Norme transitorie e finali</i>	8

**REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA
PER I CONSULENTI DEL LAVORO**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro,

VISTO l'art. 23, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che attribuisce al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli Provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;

VISTO l'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che attribuisce ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;

VISTO l'art. 23, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che attribuisce al Consiglio Nazionale la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli Provinciali;

VISTO l'art. 3, comma 5, lettera b), della legge 14 settembre 2011, n. 148, che introduce l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali;

VISTO l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, che ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;

VISTO l'art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il quale dispone che il Consiglio Nazionale dell'Ordine disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli Ordini territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio Nazionale, dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della Formazione continua;

VISTO l'art. 3 del Codice Deontologico, approvato con delibera, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, n. 209 del 3 ottobre 2008 ed in vigore dal 2 dicembre 2008, che prevede per il Consulente del Lavoro l'obbligo di ordinare la propria attività in conformità al principio di professionalità specifica;

VISTO l'art. 9 del Codice Deontologico, approvato con delibera, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, n. 209 del 3 ottobre 2008 ed in vigore dal 2 dicembre 2008, che prevede per il Consulente del Lavoro l'obbligo di curare costantemente la propria competenza professionale;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1 – Formazione continua

1. Il presente regolamento reca le disposizioni che disciplinano la Formazione continua della professione di Consulente del Lavoro, in qualsiasi forma e modalità venga svolta.
2. Il Consulente del Lavoro, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del cliente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

Art. 2 – Materie oggetto della Formazione continua

1. Il programma formativo nel quale si articola la Formazione continua deve avere ad oggetto le materie inerenti alla professione di Consulente del Lavoro, nelle seguenti aree:

1. diritto pubblico;
2. diritto civile;
3. diritto del lavoro;
4. legislazione sociale, assicurativa e previdenziale;
5. diritto sindacale e delle relazioni industriali;
6. diritto comunitario del lavoro;
7. diritto tributario e contenzioso tributario;
8. intermediazione, ricerca e selezione del personale supporto alla ricollocazione del personale;
9. contrattualistica del lavoro e certificazione dei contratti;
10. contenzioso del lavoro e conciliazione delle controversie;
11. mediazione ed arbitrato;
12. diritto privato;
13. diritto commerciale;
14. costo del lavoro e budget del personale;
15. lettura ed analisi del bilancio;
16. controllo di gestione;
17. economia aziendale e gestione delle imprese;
18. ordinamento professionale e codice deontologico;
19. tutela e sicurezza del lavoro;
20. tecniche di comunicazione istituzionale e professionale;
21. ogni altra materia attinente e riconducibile sia alle materie di esame previste per l'accesso alla professione che all'evoluzione della stessa.

Art. 3 – Durata e obbligo formativo

1. Il periodo di valutazione della Formazione continua ha durata biennale, coincidente con l'anno civile.

2. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti, di cui almeno 6 (sei) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
3. Per i neo iscritti l'obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all'Albo ed i crediti, di cui al precedente comma, sono conseguentemente riproporzionati.
4. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi.
5. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.
6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, i crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi.

Art. 4 – Eventi formativi

1. La scelta degli eventi formativi è rimessa all'autonomia del Consulente del Lavoro.
2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Consigli Provinciali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 9 del presente regolamento. Per eventi formativi si intendono: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e master universitari, i corsi e ogni altro evento conforme ai criteri di cui al successivo art. 9.
3. I Consigli Provinciali provvedono, direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, all'organizzazione di eventi formativi in misura tale da garantire ai propri iscritti il conseguimento nel biennio dei crediti necessari.
4. Gli eventi formativi possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.
5. Il 40% (quaranta per cento) dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell'iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore.
6. Con determina del Consiglio Nazionale sono stabilite le linee guida attuative del comma 5 del presente articolo.

Art. 5 – Attività formative

1. I crediti possono essere, altresì, conseguiti con lo svolgimento delle seguenti attività attinenti alle aree di cui all'art. 2:
 - a) attività di relatore negli eventi formativi di cui all'art. 4 e negli eventi formativi organizzati da altri Ordini professionali, nonché negli eventi formativi organizzati da altri Enti;
 - b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari;

- c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute;
- d) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza Nazionale;
- e) attività pubblicistica, anche in via informatica e telematica, di libri e monografie;
- f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro;
- g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l'accesso alla professione;
- h) frequenza a master universitari con conseguimento del relativo diploma;
- i) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, riconosciuti e accreditati ai sensi dei successivi artt. 7 e 9, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 2;
- l) partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali, nonché partecipazione, in qualità di componente, a commissioni di certificazione istituite presso altri organismi, anche con funzioni consultive.

Art. 6 – Conseguimento dei crediti

1. I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi ovvero con svolgimento dell'attività formativa.
2. L'unità del valore del credito formativo professionale è l'ora.
3. Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (uno) credito, ferma restando l'infrazionabilità dell'evento stesso. E' data facoltà al Consiglio Provinciale di prevedere una frazionabilità dell'evento correlata agli argomenti trattati.
4. L'attribuzione dei crediti per lo svolgimento delle attività formative di cui all'art. 5 è così regolata:
 - a) attività formativa di cui alla lettera a) e attività di insegnamento di cui alla lettera b): n. 2 (due) crediti per ciascuna ora;
 - b) attività di ricerca di cui alla lettera c): n. 5 (cinque) crediti, n. 10 (dieci) crediti se con funzioni di coordinamento e/o responsabilità;
 - c) attività pubblicistica di cui alla lettera d): n. 2 (due) crediti per ciascuna pubblicazione;
 - d) attività pubblicistica di cui alla lettera e): n. 10 (dieci) crediti per ciascuna pubblicazione;
 - e) partecipazione alle commissioni di esame di stato di Consulente del Lavoro di cui alla lettera f): complessivamente n. 10 (dieci) crediti;
 - f) superamento di esame universitario di cui alla lettera g): n. 6 (sei) crediti;
 - g) frequenza di master universitario con conseguimento del relativo diploma di cui alla lettera h): n. 20 (venti) crediti;
 - h) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, di cui alla lettera i) ed l): n. 1 (uno) credito per ogni ora di partecipazione;

5. Ai fini del raggiungimento del numero minimo dei crediti fissato dall'art. 3, comma 2, non possono essere computati nel biennio più di 30 (trenta) crediti derivanti dalle attività formative di cui all'art. 5.

Art. 7 – Eventi accreditati

1. Il Consulente del Lavoro sceglie liberamente il proprio percorso formativo, i cui contenuti dovranno essere conformi alle aree di cui all'art. 2 del presente regolamento, partecipando a:

- a) eventi formativi organizzati da Ordini professionali. Per quelli svolti attraverso la modalità e-learning, la piattaforma, conforme alla determina di cui all'art. 4, comma 6, deve essere autorizzata dal Consiglio Nazionale;
- b) altri eventi formativi ritenuti idonei alla propria formazione professionale, svolti anche da altri soggetti, di cui all'art. 4, comma 4, autorizzati dal Consiglio Nazionale.

Art. 8 – Modalità di accreditamento di associazioni ed altri soggetti

1. Le associazioni di iscritti e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 4, devono presentare al Consiglio Nazionale dell'Ordine domanda di autorizzazione contenente:

1. dati identificativi del richiedente;
2. una breve relazione sulle attività formative specifiche eventualmente effettuate nel biennio precedente;
3. oggetto e natura dei corsi per cui chiedono l'autorizzazione;
4. metodi di rilevazione, controllo e trasmissione delle presenze dei partecipanti;
5. impegno al rilascio di idonea attestazione.

2. Il Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizza il richiedente all'esercizio dei corsi di cui al precedente comma. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata dal Consiglio Nazionale, viene immediatamente trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Consiglio Nazionale autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. L'autorizzazione ha durata annuale, con possibilità di essere rinnovata. Il soggetto autorizzato dovrà, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno, trasmettere al Consiglio Nazionale dell'Ordine, analitica relazione dell'attività formativa svolta nell'anno precedente. Eventuali domande di rinnovo dovranno essere richieste dall'autorizzato.

Art. 9 – Criteri di valutazione

1. I Consigli Provinciali organizzano o accreditano gli eventi formativi ai sensi dell'art. 7, nonché riconoscono l'attribuzione di crediti ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento in conformità ai seguenti criteri:

1. l'evento formativo e l'attività formativa devono avere ad oggetto le materie previste dall'art. 2;
 2. la tipologia dell'evento formativo (convegno, seminario, tavole rotonde, conferenze, corsi di aggiornamento, master universitari);
 3. la durata effettiva dell'evento;
 4. la modalità di svolgimento (metodo frontale, videoconferenza, tecnologia e-learning);
 5. l'evento formativo deve essere organizzato con modalità adeguate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi che si prefigge.
2. Con determina del Consiglio Nazionale sono stabilite le linee guida attuative del presente articolo.

Art. 10 – Sospensioni

1. Nei casi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell'iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dall'interessato in allegato alla dichiarazione di cui all'art. 11, comma 1.
Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. Negli altri casi, i crediti verranno riproporzionati in dodicesimi, in base alla durata dell'impedimento.
2. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato può riproporzionare in parte l'obbligo formativo per l'iscritto nei seguenti casi:
 - a) assistenza alle persone di cui alla legge 104/1992;
 - b) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore.
3. La richiesta deve essere presentata, adeguatamente documentata, entro 30 (trenta) giorni dal fatto impeditivo o comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 11 – Adempimenti dell'iscritto e del Consiglio Provinciale

1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta in conformità al regolamento.
2. Il Consiglio Provinciale accerta la corrispondenza della dichiarazione di cui al comma 1, con verifiche a campione da effettuarsi tramite richiesta al Consulente del Lavoro della documentazione comprovante lo svolgimento della formazione.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno i Consigli Provinciali trasmettono al Consiglio Nazionale un resoconto relativo agli eventi formativi organizzati nell'anno precedente.

4. Entro il 30 settembre dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio i Consigli Provinciali inviano al Consiglio Nazionale una informativa con l'indicazione del numero e/o delle percentuali degli iscritti in regola con gli obblighi formativi.

Art. 12 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, la violazione dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare.

2. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 1, del presente regolamento, il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni.

3. Il ricorso avverso l'irrogazione della sanzione è disciplinato dalla legge 12/1979, nonché dal vigente Regolamento della trattazione dei ricorsi approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 13 – Norme di attuazione

1. Il Consiglio Nazionale entro 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblica sul sito ufficiale di categoria le note recanti le indicazioni operative e la modulistica necessaria per uniformare la prassi dei Consigli Provinciali.

Art. 14 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.